



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*

*Direzione Generale del mercato del lavoro
Divisione II*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 19/01/2011
Prot. 13 / II / 0000524 / MA003.A007**

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro –
Settore Ispezione del Lavoro
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Trento
TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
BOLZANO

Alla Agenzia Regionale del Lavoro
Friuli Venezia Giulia
TRIESTE

Alla Regione Siciliana
Ass.to Reg.le al Lavoro e alla P.S.
U.R.L.M.O.
Ufficio Speciale Collocamento dello Spettacolo
PALERMO

e, p.c.

Agli Assessorati Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Agli Assessorati Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Al Ministero degli Affari Esteri
P.le della Farnesina, 1
00194 - ROMA

Al Ministero dell'Interno
Palazzo Viminale
via Agostino Depretis, 7
00187 - ROMA

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dir. Gen. Per il Cinema
Dir. Gen. Per lo Spettacolo dal Vivo
Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A
00184 ROMA

All'INPS
Via Ciro il Grande, 21
00144 - ROMA

All'ENPALS
Viale Regina Margherita, 206
00198 - ROMA

Oggetto: Procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato

Recentemente il D.L. 30-4-2010 n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, convertito con legge 29 giugno 2010, n. 100, ha apportato delle modifiche all'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, è stata soppressa la necessità di sentire preliminarmente il Dipartimento dello spettacolo ai fini dell'autorizzazione preventiva da parte di questo Ministero per l'assunzione di cittadini extracomunitari per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli.

Conseguentemente, le procedure e le modalità fissate con circolare del 13 dicembre 2006, n. 34, per il rilascio di detta autorizzazione, sono da ritenersi modificate, ed alla domanda di primo ingresso da presentare a cura dei datori di lavoro interessati (modulo A allegato alla circolare stessa), non deve più essere allegato il parere del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività culturali o l'attestazione della sua richiesta; medesima considerazione vale per la licenza comunale che i circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano presentare in alternativa a tale parere.

IL DIRETTORE GENERALE

